

ARPAL UMBRIA – Agenzia Regionale per le Politiche attive del lavoro

Gli obblighi e le tutele in apprendistato professionalizzante

Obblighi e sanzioni in materia di formazione

Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire il corretto adempimento degli obblighi formativi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

La formazione si svolge nell'ambito dell'orario di lavoro, in quanto è una componente essenziale del percorso dell'apprendista: senza formazione non può esserci un contratto di apprendistato.

In caso di inadempimento nell'erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative previste, il datore stesso dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione (art. 47, comma 1 del D.Lgs. 81/2015).

Qualora, a seguito di visite ispettive, vengano riscontrati degli inadempimenti nell'erogazione della formazione prevista dal Piano Formativo Individuale, potrà essere adottato un provvedimento di "disposizione", che assegna un congruo termine al datore di lavoro per mettersi in regola con gli adempimenti (Circolare MLPS n. 5/2013).

E' fatto divieto di recedere dal contratto di apprendistato durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

La Circolare n. 5/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, stabilisce che è necessario individuare i "margini" della responsabilità datoriale in relazione agli obblighi formativi. In particolare, nel caso del rapporto di apprendistato professionalizzante, le responsabilità in materia di obblighi formativi vanno considerate in modo diverso a seconda che si tratti di formazione trasversale o di formazione di tipo professionalizzante.

Nel primo caso, essendo la formazione trasversale materia di competenza regionale, si precisa che, qualora la Regione renda facoltativa tale tipo di formazione, la mancanza di un vero e proprio obbligo non renderà possibile l'adozione di un provvedimento di carattere sanzionatorio.

Invece, nel caso della formazione professionalizzante, il Ministero richiama quanto affermato nella precedente Circolare MPLS n. 29/2011: la responsabilità del datore di lavoro si configura qualora lo stesso non effettui la formazione interna in termini di "quantità", contenuti e modalità previsti dal contratto collettivo e indicate nel piano formativo individuale.

Tutele per gli apprendisti

Le tutele che sono riconosciute agli apprendisti, al pari di tutti gli altri lavoratori, sono:

- a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- b) assicurazione contro le malattie;
- c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
- d) maternità;
- e) assegno familiare;
- f) assicurazione sociale per l'impiego

Inoltre, è prevista la possibilità di prolungare il periodo di in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni.

Ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di apprendistato è riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione.
